

DOMANDA:

E' possibile per questa gara costituire una ATI tra una Società SrL (capogruppo) e un azienda che ha forma giuridica di CONSORZIO.

RISPOSTA:

La normativa vigente in materia (rif. artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) non prevede alcun divieto in tal senso, fermi restando i rispettivi obblighi specificatamente connessi e da dichiarare in relazione alle diverse forme giuridiche come previsto dalla suddetta normativa.

DOMANDA:

In riferimento alle condizioni di partecipazione (obbligo di assunzione di almeno 2 persone svantaggiate) volevamo conferma se tale obbligo in caso di Ati composta da una società srl ed un consorzio, assumendo circa 20 persone per tale servizio, siamo assoggettati all'obbligo di assumere solo 2 persone secondo l'articolo 4 delle legge 381/91 comma 1 o alla quota del 30% come espresso al comma 2?

RISPOSTA:

Si conferma che in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 4, della Legge 381/91 e s.m.i. questa Stazione Appaltante ha inserito nei documenti di gara, quale condizione particolare di esecuzione del contratto ex art. 69 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la prescrizione dell'obbligo per i Concorrenti di eseguire il contratto con l'impiego di almeno 2 (due) persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della Legge 381/91 e s.m.i. e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo, ai sensi di quanto indicato dall'AVCP con Determinazione del 1 agosto 2012 in conformità ai Pareri del 4 aprile 2012, n. 7 e del 14 maggio 2009, n. 8.

DOMANDA:

Desideriamo porre un quesito in relazione ai punti 2.e e 2.f del disciplinare di gara. La nostra Società è stata costituita nel novembre del 2009 ma iniziato ad operare nel maggio del 2011. Il nostro fatturato globale è di 2.153.857,00 e quindi non corrispondente, come da Voi richiesto, al punto 2.e. Avendo però maturato, relativamente al solo servizio di lettura contatori, un fatturato di Euro 1.754.183,00 è quindi ampiamente superiore al fatturato specifico da Voi richiesto al punto 2.f., può questo requisito essere considerato proporzionalmente sufficiente al fine della partecipazione alla gara 2014/S 057-096196 relativo alla lettura contatori?

RISPOSTA:

La problematica relativa ai requisiti di partecipazione nei confronti delle imprese di recente costituzione è stata trattata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con degli specifici atti (rif. Deliberazione 288/2001 e Deliberazione 229/2007) nei quali l'Autorità ha avuto modo di evidenziare come per le imprese di recente costituzione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel Bando, debba essere effettuato il calcolo sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e, pertanto, i bilanci e la documentazione che la stessa è tenuta a presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività dell'impresa.

E' stato, infatti, ritenuto non ipotizzabile una esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica di imprese di nuova costituzione, che possano produrre risultanze di bilanci o

altra documentazione che evidenzino il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara, anche se per un numero di anni inferiore a quelli indicati nel bando.

Pertanto è stato evidenziato come in ogni caso, pur se limitatamente agli anni di effettiva esistenza, i requisiti di partecipazione previsti dal Bando, devono essere comunque dimostrati dall'impresa stessa.

Risulta perciò di tutta evidenza che ai fini della partecipazione, in base a quanto previsto all'art. 2 lettera e) del Disciplinare di gara, il Concorrente in forma singola o associata dovrà dimostrare il possesso di un fatturato globale d'impresa non inferiore ad € 3.000.000,00.

DOMANDA:

.. Premessa, è nostra intenzione presentare offerta come capogruppo di un costituendo raggruppamento temporaneo.

La scrivente società è stata costituita nell'anno 2012, a tal riguardo si chiede se relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria punti e-f) e capacità tecnico professionale punti g)-h) sia possibile far riferimento solamente agli anni 2012-2013.

RISPOSTA:

La problematica relativa ai requisiti di partecipazione nei confronti delle imprese di recente costituzione è stata trattata dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con degli specifici atti (rif. Deliberazione 288/2001 e Deliberazione 229/2007) nei quali l'Autorità ha avuto modo di evidenziare come per le imprese di recente costituzione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti indicati nel Bando, debba essere effettuato il calcolo sugli anni di effettiva esistenza dell'impresa e, pertanto, la documentazione che la stessa è tenuta a presentare sono da riferirsi agli anni di effettiva operatività dell'impresa.

E' stato, infatti, ritenuto non ipotizzabile una esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica di imprese di nuova costituzione, che possano produrre documentazione che evidenzi il possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara, anche se per un numero di anni inferiore a quelli indicati nel bando.

Pertanto è stato evidenziato come in ogni caso, pur se limitatamente agli anni di effettiva esistenza, i requisiti di partecipazione previsti dal Bando, devono essere comunque dimostrati dall'impresa stessa.

Risulta perciò di tutta evidenza che ai fini della partecipazione il Concorrente in forma singola o associata dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui alle lettere e), f), g) e h) dell'art. 2 del Disciplinare di gara.

DOMANDA:

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, in particolare al requisito di cui alla lettera g) art. 2 del Disciplinare di gara <<*elenco dei servizi analoghi per oggetto a quello in gara, può essere soddisfatto avendo eseguito almeno un servizio di valore non inferiore ad € 200.000,00, svolto in uno degli anni compreso nell'ultimo triennio di riferimento (2011 – 2012 – 2013)*>>, si richiede di confermare se:

→ il requisito di cui sopra può essere soddisfatto tramite l'esecuzione di un servizio svolto in uno solo degli anni compresi nell'ultimo triennio di riferimento (2011 – 2012 – 2013).

RISPOSTA:

La lettera g) dell'art. 2 del Disciplinare di gara prevede il seguente requisito di capacità tecnica e professionale:

“elenco dei servizi, analoghi per oggetto a quelli del presente appalto, eseguiti negli ultimi tre anni, presso Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici/Privati, di cui almeno uno di valore non inferiore ad € 200.000,00, IVA esclusa”;

In merito a quanto richiesto si precisa che, qualora il Concorrente abbia eseguito un servizio di importo non inferiore ad € 200.000,00 nel corso di uno solo degli anni del triennio di riferimento, il requisito sopra indicato è da ritenersi soddisfatto.